N. R.G. 8614/2017

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE – LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.6.2018, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. 8614/2017, avente a oggetto: *ricorso ex art. 700 c.p.c.*;

PROMOSSA DA

[redacted], con l'Avv. Vincenzo La Cava;

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** e **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*;

- Convenuti non costituiti -

****

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Premessa.*

Con ricorso *ex* art. 700 c.p.c. depositato il 14.8.2017, l'odierna ricorrente, premettendo di essere stata assunta come docente di scuola primaria – proveniente dalla graduatorie a esaurimento – in data 26.11.2015 a Calderara di Reno, di essere attualmente in servizio presso l'istituto [redacted] di Bronte, di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 dell'8.4.2016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, di essersi collocata – quale docente assunta nell'anno 2015 – nella c.d. fase "C" di detta procedura e di non avere ottenuto il movimento richiesto nonostante il punteggio base riconosciuto di [redacted], ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c781edef41ec35fae9cb7ec2

Tenuto conto della complessità della fattispecie in esame e considerato che l'amministrazione scolastica ha agito sulla base della fonte collettiva di riferimento, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, impregiudicato il merito, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, così statuisce:

ordina alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di assegnare alla parte ricorrente la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012;

compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Catania, 23 luglio 2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c781edef41ec35fae9cb7ec2